

POER

AULA 'B'

26 GIU. 2014



14531 14

ESSENTE RESTRIZIONE - ESSENTE BOLL. ESSENTE DATTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 25628/2010

Cron. 14531

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 12/03/2014
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25628-2010 proposto da:

() C.F. , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, Via ... 8, presso lo studio degli avvocati
PESSI ROBERTO, SANTORI MAURIZIO che la rappresentano
e difendono, giusta delega in atti;

2014

903

- ricorrente -

contro

() C.F. , elettivamente
domiciliato in ROMA, Via ... 8, presso lo

studio dell'avvocato FALCUCCI VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" C.F. 02430700589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

- *intimato* -


avverso la sentenza n. 836/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2009 R.G.N. 9711/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale, inammissibilità dell'incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 febbraio 2009 pubblicata il 29 ottobre 2009 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2002, e della sentenza definitiva del medesimo Tribunale del 24 luglio 2003, ha condannato la [redacted] s.p.a. a versare all'INPGI i contributi e le sanzioni civili, nelle percentuali stabilite con delibere dell'INPGI, per i dipendenti [redacted], [redacted], e [redacted], nelle misure di cui alle ordinanze ingiunzione e decreti ingiuntivi opposti, ha condannato la [redacted] s.p.a. a versare all'INPGI il contributo di mobilità nella misura di cui ai provvedimenti opposti, confermando le sentenze impugnate quanto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed all'insussistenza del debito per sanzioni amministrative, ha condannato la [redacted] s.p.a. a versare all'INPGI le somme oggetto di sgravio illegittimo per i contratti a termine, nella misura di cui ai provvedimenti opposti. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha motivato tale pronuncia escludendo l'applicabilità del disposto dell'art. 116, comma 20, della legge 388 del 2000 in quanto tale norma è prevista per regolare esclusivamente il trasferimento delle contribuzioni tra enti previdenziali pubblici, per cui non si produce l'effetto liberatorio nei confronti del creditore effettivo quale conseguenza del versamento dei contributi ad altro ente previdenziale. La stessa Corte d'appello ha inoltre riconosciuto la natura giornalistica dell'attività prestata da [redacted] sulla base delle modalità di svolgimento della sua attività quale emerse dalle deposizioni testimoniali assunte. Il giudice d'appello ha inoltre ritenuto che la [redacted] sia tenuta al versamento del contributo dello 0,30 % stabilito per il finanziamento di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, affermando che non può limitarsi il riconoscimento dell'indennità di mobilità ai soli dipendenti delle imprese che accedono al trattamento di C.I.G.S., per cui

essa va riconosciuta anche ai dipendenti del settore dei giornali periodici e delle imprese radiotelevisive private. La Corte romana ha poi escluso il riconoscimento del diritto in capo alla [redacted] s.p.a. al godimento del beneficio dello sgravio contributivo, ai sensi dell'art. 4 CCNLG per avere convertito a tempo indeterminato almeno il 40% dei contratti a termine, in quanto, dalla documentazione prodotta, risulta che l'unico contratto a termine stipulato nel corso dell'anno precedente i contratti per cui è causa, non era stato convertito. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto assorbito l'appello incidentale in relazione alle posizioni di [redacted] e [redacted], non essendo in contestazione la natura subordinata della loro attività giornalistica.

[redacted] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a sei motivi.

Resistono con controricorso l'INPGI e [redacted] il quale propone ricorso incidentale.

[redacted] s.p.a. e l'INPGI hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 116 della legge 388 del 2000 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello erroneamente interpretato ed escluso l'applicabilità all'INPGI delle disposizioni normative vigenti in materia di regime sanzionatorio per le ipotesi di omissione ed evasione contributiva anche con riferimento alla trasferibilità, in via diretta, ricorrendo la buona fede della società datrice di lavoro, senza applicazione di sanzioni, dei contributi già versati in favore dell'ente previdenziale ritenuto giudizialmente competente (nel caso di specie dall'INPS all'INPS).

Con il secondo motivo si lamenta vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione giornalistica in relazione alla posizione di *collaboratore*, ritenuta dalla Corte d'Appello sulla base di dichiarazioni testimoniali niente affatto univoche ed, addirittura, tra loro palesemente contraddittorie, emergenze istruttorie, infatti, se correttamente valutate avrebbero certamente determinato l'accertamento dell'esclusione del vincolo di subordinazione.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 16 della legge 223 del 1991, agli artt. 35, 36 e 37 della legge 416 del 1981, ed all'art. 7 comma 4 della legge n. 263 del 1990, ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per aver erroneamente interpretato le disposizioni normative vigenti in materia di indennità di mobilità così estendendo - illogicamente - l'obbligo del versamento del contributo di mobilità anche alle imprese radio televisive private benché non si rinvenga, nel panorama normativo vigente, alcuna disposizione diretta ad estendere tale obbligazione contributiva al settore merceologico a cui la ricorrente appartiene.

Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi di lavoro con particolare riferimento all'art. 2, comma 4 della legge n. 402 del 1996 ed all'art. 4 del CCNLG ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. ritenendo, sulla base di una non corretta lettura della disposizione normativa e di quella contrattuale collettiva, che la società non avesse diritto al beneficio contributivo, non avendo osservato il limite percentuale minimo di conversioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine, condizione, quest'ultima, invero prevista dal CNLG per le sole ipotesi di benefici retributivi.

Con il quinto motivo si deduce contraddittorietà della motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per aver contraddittoriamente ritenuto assorbito l'appello incidentale, sul presupposto, altrettanto errato, che la Società, non avrebbe contestato la natura subordinata dell'attività prestata da [redacted], e [redacted], nonostante l'evidente contraria circostanza, desumibile dalla memoria di costituzione in appello contenente appello incidentale.

Con il ricorso incidentale il [redacted] lamenta vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento al riconoscimento della posizione di lavoratore subordinato dello stesso [redacted].

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Invero un precedente di questa Corte (cfr., Cass., n. 6680/2002) aveva ritenuto l'applicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 116 (e, in particolare, del comma 10) indipendentemente della natura pubblica o privata dell'ente gestore, dovendo in entrambe le ipotesi farsi invece riferimento alla natura dell'attività esercitata, ossia all'assicurazione obbligatoria. Tale orientamento ermeneutico è stato tuttavia oggetto di ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di rilevare che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) → deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi

h

del D.Lgs. n. 509, art. 3, comma 7, (L. n. 140 del 1997, art. 4, comma 6 bis) - pur avendo l'Istituto l'obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (cfr., Cass., n. 11023/2006; conforme, Cass., n. 21612/2007). È stato infatti osservato che il potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare "...deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale", ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 2 (come previsto del D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6 bis, convenuto, con modificazioni, in L. n. 140 del 1997), trova il proprio limite nella necessità, fissata dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 4, per cui "Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive", cosicché tale "...necessità, pur costituendo un limite, per il suo stesso contenuto (coordinamento), è di per sé stessa, sul piano negativo, la negazione d'una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell'Istituto, e, sul piano positivo, l'affermazione d'un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolare alle esigenze di bilancio", nonché della possibilità che tale potere "...sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria" (cfr., Cass., n. 11023/2006, Cass. n. 12208/2011). Dal suddetto principio, che il Collegio condivide, discende la rilevanza, ai fini del decidere, delle deliberazioni assunte dall'Istituto e, in particolare di quella in data 22.9.2004, n. 175 (espressamente richiamata dal ricorrente principale) con la quale, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, venne confermato, con talune modifiche, il recepimento della L. n. 388 del 2000,

5



art. 116, a far data dal 1 gennaio 2001 (essendo quindi irrilevante, stante l'epoca a cui si riferiscono le obbligazioni contributive per cui è causa, che il Ministero del lavoro, con nota dell'8.2.2005, stante la prospettata passività del bilancio, abbia subordinato l'efficacia della ricordata delibera al termine iniziale dell'8 febbraio 2005, ossia a decorrere da data successiva a quella dell'approvazione).

Il secondo motivo è inammissibile. Con esso si tenta una rivisitazione delle risultanze istruttorie che hanno condotto la Corte territoriale a ritenere la natura subordinata dell'attività lavorativa di . Il giudice dell'appello ha, a tale riguardo, compiutamente e logicamente motivato tale giudizio sulla base delle deposizioni testimoniali assunte non rivisitabili in questa sede di legittimità.

Il terzo motivo è infondato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23078 del 10 dicembre 2004, hanno chiarito che il beneficio della cassa integrazione guadagni, che si caratterizza in relazione alle diverse categorie di lavoratori, non è connesso indissolubilmente a quello della mobilità, che ha diversa natura, ma è legato a diversi presupposti e spetta solo in caso di espressa previsione di legge. Ne consegue che, ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private - ai quali è stato temporaneamente esteso, in presenza di alcuni presupposti e per effetto della speciale normativa di cui agli artt. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n.148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236) e 2 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318 (convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402), il trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (che richiama l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675) - non è automaticamente dovuta l'indennità di mobilità, prevista espressamente solo per i giornalisti dalla generale normativa di cui all'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Questo collegio si adegua a tale principio di diritto

pronunciato a soluzione di un contrasto giurisprudenziale che si era creato in precedenza in materia.

Parimente infondato è il quarto motivo. Il presupposto normativo per il godimento del beneficio contributivo, costituito dall'assunzione di lavoratori a termine, non è stato provato né è stato oggetto di prova. Pertanto, anche a voler seguire la tesi della ricorrente secondo cui, ai fini del beneficio contributivo in questione, non sarebbe necessaria una percentuale di conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, il presupposto del beneficio costituito dalle assunzioni a termine non sarebbe comunque provato.

Il quinto motivo è pure infondato difettando del requisito dell'autosufficienza. In particolare la ricorrente assume di avere ritualmente contestato con l'appello incidentale la natura subordinata del rapporto di lavoro dei dipendenti, senza tuttavia allegare tale appello incidentale o riportare il suo contenuto a sostegno del proprio assunto, in presenza di una difforme affermazione della sentenza impugnata.

Il ricorso incidentale del è inammissibile. Il ricorso incidentale, infatti, censura la valutazione delle prove testimoniali in base alle quali il giudice dell'appello ha ritenuto la natura subordinata in questione. L'inammissibilità del motivo deriva da quanto sopra esposto riguardo all'analoga censura mossa con il secondo motivo del ricorso principale.

Stante la reciproca soccombenza le spese di questo giudizio vanno compensate fra le parti costituite. *Nulla per la parte non costituita in relazione alle spese*
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di;

Compensa fra le parti costituite le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014

Il Consigliere est.
Giulio Ulivieri 7

Il Presidente
Gennaro Vistini 6



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria

26 GIU. 2014

oggi,



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale che si rilascia a richio:
del Sig. *[Handwritten name]* in forma legale.

30 GIU 2014

Roma, il



Il Funzionario Giudiziario
Mario Romano DI PINTI

[Handwritten signature]

